

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1961

#### Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la legge 12 agosto 1957, n. 752, sono stati risolti problemi di alto interesse in materia di debito pubblico e sono state rese più sollecite le prestazioni dello Stato a favore della massa dei risparmiatori, e più agevoli, e meno onerosi, gli adempimenti richiesti ai portatori di titoli di debito pubblico, in occasione di operazioni ordinarie e straordinarie.

Peraltro, prima che venga formato il nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico, per il quale è attualmente all'esame del Parlamento apposito disegno di legge delega, si ritiene opportuno proporre l'emana- zione delle due disposizioni contenute nell'unito provvedimento, che vengono illustrate qui di seguito.

*Art. 1.* — Il primo comma dell'articolo 37 della cennata legge 12 agosto 1957, n. 752, prescrive che, nei casi di smarrimento, sot- trazione o distruzione di titoli nominativi, l'intestatario o il suo avente causa può ot- tenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo certifi- cato, presentando apposita domanda, con firma autenticata. Il secondo comma dello stesso articolo detta invece le *norme per la procedura di ammortamento* nei detti casi;

procedura che, praticamente, richiede il tra- scorrere di non meno di otto mesi dalla data di richiesta della operazione.

L'applicazione di questo secondo comma, che deriva sostanzialmente dall'articolo 48 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e que- sto, a sua volta, dall'articolo 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, ha sempre importato una grande perdita di tempo per l'Ammini- strazione e lamentele da parte degli inte- ressati che vengono a subire danno per il ritardo, peraltro non imputabile agli uffici, nella esecuzione delle operazioni occorrenti, che possono essere eseguite *soltanto dopo sei mesi dalla data di pubblicazione*, nella *Gazzetta Ufficiale*, della prima delle pre- scritte pubblicazioni.

A tali inconvenienti si può tuttavia ov-viare, effettuando le apposite pubblicazioni non già prima della esecuzione della ope- razione, come disposto dal citato articolo 37, ma dopo, ad operazione, cioè, regolarmente espletata, senza, per questo, pregiudicare menomamente eventuali interessi di terzi o far incorrere in responsabilità l'Amministra- zione.

All'uopo, con l'articolo 1 dell'unito dise- gno di legge, il testo del ripetuto articolo 37 della legge n. 752 del 1957 verrebbe modi- ficato, nel senso che, in caso di smarrimen-

to, sottrazione o distruzione di un certificato nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto (includendo così, nella disposizione, i cessionari e le persone giuridiche) può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi (effetto impeditivo previsto dall'articolo 36 della stessa legge n. 752) e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita denuncia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata (atti di cessione, prova della successione *mortis causa*), nella quale, se trattasi di persona fisica, il denunziante dichiara espressamente, fra l'altro, sotto la sua personale responsabilità, anche penale, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva attergati di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli.

A garanzia dell'Amministrazione il rilascio del nuovo titolo verrebbe effettuato, in ogni caso, sotto un nuovo numero di iscrizione, ed il titolo denunziato smarrito, sottratto o distrutto, verrebbe considerato, nei confronti di essa, assolutamente privo di valore.

Le eventuali opposizioni alle operazioni eseguite, da parte di terzi interessati, potrebbero peraltro essere sempre effettuate, nel termine di sei mesi, in quanto l'Amministrazione avrebbe l'obbligo di far pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, dopo eseguita la operazione, apposito avviso, per rendere notoria l'avvenuta esecuzione dell'operazione stessa.

Pervenendo una opposizione, la Direzione generale del debito pubblico sospenderebbe il pagamento degli interessi sui nuovi titoli rilasciati in sostituzione di quelli dichiarati perduti, effettuando immediatamente le comunicazioni del caso all'autorità competente. È importante rilevare, al riguardo, che, in pratica, non si sono mai verificati casi di opposizione che abbiano richiesto comunicazioni all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

*Art. 2.* — Una situazione particolare ed una questione di equità verrebbero risolte con l'articolo 2, il cui contenuto può considerarsi integrativo, o chiarificatore, della legge 31 gennaio 1957, n. 21, recante norme relative alle indennità dovute a impie-

gati aventi gestione di danaro e valori per conto dello Stato.

Anche dopo l'entrata in vigore della cenata legge n. 21, al cassiere del debito pubblico venne continuata ad essere corrisposta l'indennità spettantegli in dipendenza del maneggio di danaro e di valori per acquisti ed alienazioni di titoli ai sensi dell'articolo 180 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298. Per tale gestione, detto cassiere, indicato con termine improprio di « economo » nel menzionato articolo 180, rende regolarmente il conto giudiziale alla Corte dei conti, e l'articolo stesso (che prescrive la resa del conto giudiziale) espressamente dispone che « saranno fatte ispezioni alla cassa dell'economista ogni volta che il Direttore generale crederà opportuno di disporle ».

Tuttavia, la denominazione, oggi ritenuta impropria, di « economista », invece di quella di « cassiere », contenuta nel ripetuto articolo 180, ha di recente dato luogo a questioni circa la spettanza o meno, al cassiere del debito pubblico, dell'indennità di cui alla predetta legge n. 21 del 1957, epperò la indennità stessa, che sarebbe stata regolarmente liquidata dall'Amministrazione, come per il passato, non viene ora ammessa a pagamento dagli Organi di controllo.

Con l'articolo 2 del disegno di legge verrebbe chiarita la questione controversa e, con l'occasione, verrebbe istituito presso il debito pubblico anche un vice-cassiere, con il compito di coadiuvare il cassiere nell'espletamento delle sue normali funzioni, e di sostituirlo, ove occorra, al fine di evitare che, in caso di assenza o di impedimento del cassiere, le numerose operazioni di reinvestimento e di acquisto di titoli (per cospicui importi), richieste dai privati e da enti, rimangano ineseuite presso l'Ufficio del cassiere stesso.

La spesa derivante dall'applicazione di questo articolo farebbe carico ai regolari stanziamenti dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per stipendi e assegni al personale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il testo dell'articolo 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denuncia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale se trattasi di persona fisica, espressamente dichiarare, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli.

Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunciato smarrito, sottratto o distrutto, è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblico.

Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli

interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorità competente.

La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti o a provvedimento dell'autorità giudiziaria ».

### Art. 2.

I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.

Il cassiere è coadiuvato da un vice-cassiere che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro del tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al cassiere ed al vice-cassiere del debito pubblico compete l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1957, n. 21, e la relativa spesa farà carico al capitolo 260 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, ed a quelli corrispondenti, per gli esercizi futuri.